



Adeguati assetti: inquadramento normativo alla luce del CCI

prof. Alessandro Danovi



in collaborazione con



RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI

CONVEGNO 2022

Codice della Crisi e Scenari Futuri

Premessa

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza («CCI») (d. lgs. 14/2019), che sostituisce la Legge Fallimentare («l.f.» R.D. 267/42).

Tra le disposizioni in vigore già dal giugno 2020 la riforma dell'art. 2086 c.c., in materia di obblighi in capo all'imprenditore circa la Gestione dell'impresa e l'implementazione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Questa riforma era stata introdotta in funzione delle «**Procedure di allerta**», meccanismo di prevenzione della crisi inizialmente prevista dal Codice, ma che è stata ripetutamente posticipata a causa del Covid-19 e, infine, abrogata.

Quando il CCI è entrato in vigore le «**Procedure di allerta**» sono state sostituite dalla «**Composizione negoziata della crisi d'impresa**» (già introdotta con il D.L. 118/2021).

La Composizione negoziata è una nuova procedura, anonima e volontaria, con la quale l'imprenditore in «Crisi reversibile» può chiedere la nomina di un Esperto indipendente che lo aiuti a negoziare con i propri creditori al fine di superare lo stato di Crisi.

L'integrazione della Composizione negoziata nel CCI ha dato indicazioni utili per quanto riguarda le funzioni che devono essere adempiute dagli Adeguati assetti. Infatti, l'attuale formulazione dell'art. 2086 c.c. recita:

«[...] L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»

Definizione di «Adeguatezza»

L'obbligo previsto dall'art. 2086 c.c. è ripreso anche all'art. 3 CCI: è obbligatorio adottare misure idonee (**Adeguati assetti**) a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere prontamente le iniziative necessarie a farvi fronte.

In particolare, secondo quanto disposto dal CCI, gli Adeguati Assetti svolgono la funzione di:

- a) Rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore **e dunque** verificare la **sostenibilità dei debiti** e le **prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi** (Art. 12 co. 1 CCI);

Ciò dovrebbe tradursi nel

- b) Ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la **lista di controllo particolareggiata**, **a effettuare il «test pratico»** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e in generale **ai fini di produrre la documentazione necessaria** (Art. 17 co. 3 CCI) all'accesso e al proficuo svolgimento della Composizione negoziata.

Adeguatezza ex ante e ex post

All'atto pratico l'«adeguatezza» degli assetti sarà valutata ex post come la capacità astratta dell'impresa di diagnosticare ex ante e gestire tempestivamente la crisi.

Mezzo o risultato? ex post, la diagnosi potrebbe non essere efficace per vari motivi, primi tra tutti l'inerzia di amministratori e organi di controllo.

In termini «pratici», l'adeguatezza sembrerebbe definita come output che gli assetti devono essere in grado di produrre:

- dal primo paragrafo della «lista di controllo» si possono definire gli **Adeguati assetti organizzativi**;
- dal «test pratico» si possono definire gli **Adeguati assetti amministrativi e contabili**;
- Dall'implementazione degli Adeguati assetti dipende la capacità di produrre i **documenti necessari all'accesso alla Composizione negoziata**.

Definizione di «Crisi»

Def. di «Crisi» (Art. 2 co. 1 lett. a) CCI): «lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»

In altre parole, la «Crisi» è l'insufficienza, presente o futura, dei flussi di cassa generati dell'impresa e disponibili per fronteggiare le proprie obbligazioni.

La norma indica che l'orizzonte temporale rilevante nell'arco del quale occorre che l'azienda sia in grado di prevedere la propria Crisi è **12 mesi**.

In generale, affinché si possa dire che la crisi è emersa **tempestivamente**, occorre che questa sia **«reversibile»**, cioè che vi sia la possibilità di rimettere l'impresa nelle condizioni sufficienti a pagare i propri debiti presenti e futuri.

Com'è noto, un'impresa può generare liquidità in tre modi:

1. Attività caratteristica
2. Attività di finanziamento
3. Attività di investimento



Solo la prima fonte di flussi di cassa è sostenibile nel tempo. Il risanamento può essere ottenuto, nell'immediato, anche mediante interventi di soci o terzo finanziatori, o dismettendo attività non strumentali; ma **nel lungo periodo un'impresa può sopravvivere solo se la sua attività caratteristica genera sufficiente liquidità.**

Adeguati assetti organizzativi

Lista di controllo, par. 1: Il requisito dell'organizzazione dell'impresa

1.1. L'impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività? (a cura dell'imprenditore). In difetto, l'impresa individua il modo per procurarsele.

1.2. L'impresa dispone delle competenze tecniche occorrenti per le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare? (a cura dell'imprenditore). In caso contrario, l'impresa tiene conto solo delle iniziative industriali per le quali sia realisticamente in grado di disporre, eventualmente acquisendole sul mercato, delle competenze tecniche occorrenti.

1.3. L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale? (a cura dell'imprenditore). In mancanza, l'impresa deve quanto meno avere attivato il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio, in termini di ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta.

1.4. L'impresa è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo? (a cura dell'imprenditore). In difetto, l'impresa individua gli indicatori di produttività coerenti con il proprio modello di business ed il proprio settore di attività⁶, e raccoglie le ulteriori informazioni per la valutazione dell'andamento tendenziale.

1.5. L'impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi? (a cura dell'imprenditore). In difetto l'impresa predisporre un prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie almeno a 13 settimane, il cui scostamento con l'andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo

Adeguati assetti amministrativi e contabili

TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO	
L'entità del debito che deve essere ristrutturato	
debito scaduto	
<i>(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)</i>	
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni <i>(per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)</i>	
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	
TOTALE A	0,00 €
I flussi annui al servizio del debito	
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	
investimenti di mantenimento annui a regime	
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	
TOTALE B	0,00 €
Grado di difficoltà del risanamento (1)	0,00

Documenti da allegare all'istanza

- Relazione sintetica recante:
 - o la descrizione dell'impresa, dell'attività in concreto esercitata e del suo modello di business;
 - o la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali;
 - o un piano finanziario per i successivi sei mesi;
 - o le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti).
- ultimi tre bilanci se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure per gli imprenditori non soggetti all'obbligo di deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi ed IVA dei precedenti tre periodi d'imposta;
- una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori;
- l'elenco dei creditori, precisando l'ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con l'indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia;
- una autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
- il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1;
- il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- l'estratto delle informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia non anteriore di 3 mesi
- Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria

GRAZIE

prof. Alessandro Danovi

CONVEGNO 2022

Codice della Crisi e Scenari Futuri